

Deliberazione n.

22

In data

30/12/2010

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO PROVINCIA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

assunta con i poteri del Consiglio Comunale

Seduta del 30/12/2010

Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 24.12.2007 N. 244 - AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI.

L'anno duemiladieci, il giorno trenta, del mese di dicembre, alle ore 17,00, nella residenza Municipale, il Commissario Straordinario, dr. Natalino Manno, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 31.10.2010, con l'assistenza del Dott. Luigi Leonardi, Vicesegretario incaricato, delibera quanto segue:

STRAORDINARIO IL COMMISS nb Manno



IL VICESEGRETARÍO MCARICATO Dott. Lulgi Leonardi

dove

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

0 5 GEN. 2011 Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il Reg. pubbl. ai sensi dell'art. 124, comma 1, rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi - N. ___ del D.Lgs. n. 267/2000.

> L'impiegato Responsabile Erik**d Blas**on

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 2 1 GEN. 2011



L'impiegato/Responsabile EriMi Bidson

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 24.12.2007 N. 244 – AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio Comunale

Premesso che:

- l'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società;

- la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi

livelli di competenza;

l'art. 3, comma 28, della medesima Legge n. 244/2007 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con

deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

entro il 31.12.2010, ossia entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008, termine definito con la proroga approvata dalla successiva Legge 69/2009 art. 7, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;

- l'art. 14, comma 32, della Legge n. 122/2010 prevede che: "Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i Comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società";

Rilevato che la procedura di dismissione delle quote di partecipazione eccedente il limite consentito è rimesso ad un decreto interministeriale da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 122/2010 e l'operazione dovrà avvenire entro 31.12.2011;

Dato atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 14, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo art. 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre anni";

Rilevato che la suddetta normativa distingue fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locali, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione, e quelle che producono servizi di interesse generale, per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

Considerato, in particolare, che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la "funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente

riqualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici" (così come ribadito nell'importante principio della Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009);

Visto il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Lombardia - nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti;

Visto che competono al Consiglio comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi del'art. 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertato che il Comune di San Michele al Tagliamento detiene le seguenti partecipazioni:

BIBIONE SPIAGGIA S.R.L.;

CAIBT s.p.a.;

A.S.V.O. s.p.a.;

A.T.V.O. s.p.a.;

NUOVA PRAMAGGIORE S.R.L.;

REST'ARTE ALVISOPOLI s.c.a.r.l.;

RESIDENZA VENEZIANA S.R.L.;

C.E.V. (Consorzio Energia Veneto)

SAN MICHELE PATRIMONIO É SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE;

VENEZIA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI – V.E.R.I.T.A.S.

S.P.A.;

Ritenuto di dover effettuare la ricognizione di cui al sopra richiamato articolo 3, comma 27, Legge n. 244/2007 al fine di appurare se esiste la finalità istituzionale nell'oggetto sociale delle aziende sopra evidenziate;

Evidenziato che:

- l'A.S.V.O. S.P.A. (capitale interamente pubblico) ha finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto la gestione integrata del servizio di smaltimento dei rifiuti e di altri servizi pubblici locali e sovra comunali ed ha come obiettivo primario quello di fornire servizi ambientali efficienti e dedicati a prezzi competitivi rispetto al libero mercato, che utilizza sistemi e tecnologie all'avanguardia, nel rispetto delle normative ambientali vigenti e che pone al centro delle proprie politiche ambientali l'utente;
- la VENEZIA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. (capitale interamente pubblico), che, nell'Ambito Territoriale Ottimale individuato dalla Regione Veneto, si occupa della gestione integrata dei rifiuti e dell'ambiente, nonché dei servizi complementari a quelli di gestione dei rifiuti, collegati o connessi a problematiche di tutela e salvaguardia di situazioni ambientali o igieniche (gestisce il ciclo integrale dei rifiuti in tutte le sue fasi, dal conferimento, al trattamento, riciclaggio, recupero e smaltimento nel polo tecnologico di Fusina, uno tra i maggiori impianti presenti in Europa per quantità trattate e potenzialità finalizzata alla gestione dei rifiuti);
- la CAIBT S.P.A. (capitale interamente pubblico) ha finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato;
- l'A.T.V.O. S.P.A. (prevalente capitale pubblico) ha come oggetto sociale la gestione del servizio di trasporto pubblico di persone su linee urbane ed extraurbane esercitate in concessione; servizi scolastici ed atipici; servizi di noleggio; attività di riparazione veicoli;
- la SAN MICHELE PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE (totalmente partecipata dal Comune) ha come oggetto sociale la Gestione del patrimonio immobiliare del Comune, erogazione di servizi pubblici locali, realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, esercizio del controllo delle soste di autoveicoli nelle aree deputate ai parcheggi con tutto ciò che comporta, realizzazione e manutenzione di strade ecc., realizzazione per conto del Comune e la gestione, quest'ultima mediante affidamento a soggetti terzi, di stabilimenti balneari, chioschi e altre operedi riqualificazione dell'arenile comunale, anche in concessione;

- la BIBIONE SPIAGGIA S.R.L. (società mista pubblico-privata) ha tra le sue finalità:
 - gestione stabilimenti balneari e di servizi spiaggia su aree in concessione, o ad altro titolo a disposizione e degli annessi e complementari servizi;
 - costruzione, produzione, gestione e manutenzione di opere, beni e servizi pubblici, di interesse pubblico e demaniali riferiti ai servizi spiaggia;
 - promozione turistica;

Considerato, inoltre, che l'art. 13 del D.Lgs. n. 267/00 afferma che "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti della legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

Considerato, altresì, che il vigente Statuto comunale, all'art. 3, lett. g), annovera, tra le sue finalità, la promozione dell'iniziativa economica, in particolare nel settore del turismo, in considerazione della funzione sociale che la stessa riveste...;

Considerato, infine, che in data 21.2.1963 con decreto del Ministro per il turismo e spettacolo, di concerto con il Ministro per l'Interno ed il Ministro per le Finanze è stato conferito alla località di Bibione, compresa nel territorio del Comune di San Michele al Tagliamento, il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo;

Rilevato che le società A.S.V.O. S.P.A., V.E.R.I.T.A.S. S.P.A., CAIBT S.P.A., A.T.V.O. S.P.A., SAN MICHELE PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L., BIBIONE SPIAGGIA S.R.L., svolgono attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e produttive di servizi di interesse generale, pertanto, non sussiste l'obbligo di avviare procedure per la loro cessione previsto dall'art. 3, commi 27 e 28, della Legge 244/2007;

Ritenuto, pertanto, autorizzare il mantenimento di dette attuali partecipazioni in quanto si ritengono rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto che, a seguito delle dimissioni contestuali rassegnate in data 30.09.2010 da n. 11 consiglieri comunali, con atto prot. n. 33630, su venti assegnati al Comune, si è verificata in questo Ente l'ipotesi di scioglimento del Consiglio prevista dall'art.141, comma 1, lettera b), n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto che con decreto in data 31.10.2010, il Presidente della Repubblica ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di San Michele al Tagliamento, ed ha nominato il dott. Natalino Manno, quale Commissario Straordinario per assicurare la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge;

Dato atto che al dott. Natalino Manno, con il medesimo provvedimento, sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Dirigente del Settore Amministrativo;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

1. per quanto indicato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di autorizzare, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, della Legge 244/2007, il mantenimento delle partecipazioni del Comune di San Michele al Tagliamento nelle seguenti società aventi finalità strettamente istituzionali e produttive di servizi di interesse generale:

BIBIONE SPIAGGIA S.R.L.;

CAIBT S.P.A.;

A.S.V.O. S.P.A.;

VENEZIA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI – V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.;

A.T.V.O. S.P.A;

SAN MICHELE PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE;

- 2. di dare, pertanto, atto che l'Ente procederà alla dismissione delle seguenti partecipazioni: NUOVA PRAMAGGIORE S.R.L., REST'ARTE ALVISOPOLI S.C.A.R.L., RESIDENZA VENEZIANA S.R.L., C.E.V., tramite procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui alla vigente normativa;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento:
 - al Rappresentante Legale di ciascuna società partecipata per opportuna conoscenza;
 - ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. a), del D.L. n. 78/2009, alla Corte dei Conti per il Veneto, Sezione regionale di Controllo;
- 4. di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- 5. di dare atto che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- 6. di dare atto che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- 7. di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO PROVINCIA DI VENEZIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 24.12.2007 N. 244 – AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI.

PARERI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000 N. 267

In ordine alla regolarità tecnica:
Ma is was
S. Michele al Tagliamento, 20/12/20W IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Li ONARDI
In ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria: allo ele mon coleforto in pepi di efforto me di unicentaria de la
S. Michele al Tagliamento, 30 12 1010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ÉCONOMICO FINANZIARIO Dott.ssa/Anna Maria/Zoppè

[Pubblicazioni dell'Albo Pretorio]



Comune di San Michele al Tagliamento Dettaglio della pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line

Tipologia:	Delibera di Consiglio
Num. Registro:	17/2011
In pubblicazione dal	14/02/2011
al	01/03/2011
Oggetto:	N. 22 DEL 30/12/2010: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 24.12.2007 N. 244 - AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI.
Ufficio proponente / Ente Richiedente	SEGRETERIA
Rif Protocollo	n ,
Documento	17 2011 Delib. C.C. 22 2010.pdf (1.6Mb)
Allegato a documento	

Per leggere e/o stampare il documento è necessario il software gratuito <u>Adobe</u> <u>Acrobat Reader</u> prelevabile <u>qui</u>.

M



10 3 MAR 2011

L MESSO COMUNALE